DL RISTORI (decreto-legge 28.10.2020 n. 137)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 28.10.2020 il cd. **DL RISTORI**, **decreto-legge 28.10.2020 n. 137** recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" (il cui testo è disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg).

L'articolato del DL Ristori, le cui disposizioni sono in vigore dal 29.10.2020, è così suddiviso:

Titolo I: *Sostegno alle imprese e all'economia* (artt. 1-10)
Titolo II: *Disposizioni in materia di lavoro* (artt. 11-17)
Titolo III: *Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti* (artt. 18-33)
Titolo IV: *Disposizioni finali* (artt. 34-35).

TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Art. 1. (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
È concesso un contributo straordinario ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1, integrabile con ulteriori settori riconosciuti come danneggiati. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, o senza condizione di fatturato per tutti coloro che abbiano attivato la partita IVA a partire da gennaio 2019. Per coloro che abbiano già beneficiato del contributo di cui all'articolo 25 del DL Rilancio, le modalità di erogazione resteranno le stesse. I nuovo richiedenti, invece, dovranno presentare istanza via web. Il contributo sarà di importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e di 2000 per gli altri soggetti, e non potrà superare i 150.000 euro.

Art. 2. (Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)
Il fondo speciale per i contributi per interessi sui mutui, anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti, per le finalità istituzionali concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo è rifinanziato di ulteriori 5 milioni per il 2020.

Art. 3. (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
È istituito il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono assegnate al Dipartimento per lo Sport. Il fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

Art. 4. (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)
Le procedure esecutive immobiliari della prima casa sono sospese fino al 31 dicembre 2020. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5. (Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)
Incrementa le risorse stanziate in favore del Fondo per il sostegno del settore dello spettacolo, del cinema e audiovisivo, del Fondo per il sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria, e del Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator. Introduce inoltre disposizioni per il rimborso dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo.

Art. 6. (Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)
Incrementa la dotazione del Fondo rotativo istituito presso il MCC per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. Estende inoltre l'accesso al fondo volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale

Art.7. (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
Riconosce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 8. (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda è riconosciuto altresì alle imprese operanti nei settori di cui all'allegato 1, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Art. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)
Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Art. 10. (Proroga del termine per la presentazione del modello 770)
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 11. (Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)
Disposizioni contabili per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali.

Art. 12. (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Art. 13. (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
Sospesi i termini dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e di premi per assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza di novembre 2020 per i datori di lavoro privati che svolgono attività di cui all'Allegato 1. I pagamenti saranno effettuati entro il 16 marzo 2021 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione.

Art. 14. (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)
I nuclei familiari già beneficiari del REM riceveranno la medesima quota per novembre e dicembre 2020. Riconosciuto per una singola quota anche ai nuclei familiari in possesso dei requisiti stabiliti dal Dl Rilancio.

Art. 15. (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)
Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo è riconosciuta una indennità onnicomprensiva una tantum pari a € 1.000,00. La domanda per le indennità, se in possesso dei requisiti, deve essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020 tramite il modello di domanda predisposto dall'Istituto.

Art. 16. (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
La norma riconosce alle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro delle predette filiere per il mese di novembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Art. 17. (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)
La misura reitera per il mese di novembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 96 del Dl Cura Italia e dall'art. 98 del Dl Rilancio, sia pure elevata nell'importo a 800 euro. In particolare, si prevede che per il mese di novembre 2020, è erogata da Sport e Salute un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del Dl Cura Italia, all'articolo 98 del Dl Rilancio e di cui all'articolo 12 del Dl Agosto, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata da Sport e Salute, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

TITOLO III – MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 18. (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
La norma autorizza per il 2020 la spesa di 30 milioni di euro al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.

Art. 19. (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
Prevede che i medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta sono tenuti a predisporre il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito.

Art. 20. (Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)
Prevede che il Ministero della salute attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni".

Art. 21. (Misure per la didattica digitale integrata)
Incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 85 mln per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per la necessaria connettività di rete.

Art. 22. (Scuole e misure per la famiglia)
Prevede che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per la durata della quarantena del figlio, minore di sedici anni, anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica. Inoltre, tra le altre cose, incrementa a 93 mln il limite di spesa dell'INPS per l'erogazione dell'indennità per i periodi di congedo fruiti, nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Art. 23. (Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
Prevede una serie di misure per il settore delle giustizia, valevoli fino al termine della durata dello stato di emergenza. Tra le altre cose, si prevede l'utilizzo di collegamenti da remoto per l'espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze.

Art. 24. (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
Fino alla termine dello stato di emergenza, il deposito di atti, documenti e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, inoltre, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque diversi da quelli sopra indicati, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata.

Art. 25. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)
La possibilità di svolgere la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto si applicano anche alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 26. (Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)
Fino al termine dello stato di emergenza, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse. Viene inoltre prorogata al termine dello stato di emergenza lo svolgimento in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale delle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti

Art. 27. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)
Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

Art. 28. (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista, salvo rilievo di motivi ostativi da parte del magistrato di sorveglianza.

Art. 29. (Durata straordinaria dei permessi premio)
Concessione di permessi premio in deroga al regime ordinario per i detenuti già assegnati al lavoro all'esterno o a ammessi all'istruzione o formazione professionale all'esterno.

Art. 30. (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
Previsione di casistiche di detenzione per le quali è autorizzata in via straordinaria la detenzione domiciliare

Art. 31 - Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)
Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine.

Art. 32. (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Autorizza spese ulteriori per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

Art. 33. (Fondo anticipazione di liquidità)
Per il 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34. (Disposizioni finanziarie)
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è incrementato di 246 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. L'articolo definisce poi le coperture finanziarie per gli oneri derivanti dal decreto legge.

Art. 35. (Entrata in vigore)
Il decreto entra in vigore il 29 ottobre 2020.